

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 56/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente teatrale italiano (E.T.I.), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario, del Direttore generale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Bartolomeo Manna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1996 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente teatrale italiano — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Bartolomeo Manna

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 16 luglio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO (E.T.I.)
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. - Parte istituzionale: variazioni intervenute nel corso del 1996 in materia di organi, ordinamento e finalità	»	14
2. - Bilanci: controllo finanziario	»	26
3. - Programmi: controllo di gestione	»	56
4. - Considerazioni conclusive e scheda di sintesi	»	70

Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano - ETI - ha formato oggetto di relazione al Parlamento fino all'esercizio 1995¹

Con la presente relazione si riferisce, a norma dell'art. 12 della citata legge n. 259/1958, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'esercizio 1996.

Essendo state le relazioni precedenti recentemente presentate, si fa richiamo alle analisi nelle stesse contenute, riferendo in particolare sulle innovazioni istituzionali e sulle variazioni finanziarie intervenute nel corso dell'anno considerato.

¹ L'E.T.I. - istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365 - è compreso tra gli enti culturali e di promozione artistica di cui alla legge 70 del 20 marzo 1975; il controllo in atto viene svolto a norma della legge 21 marzo 1958 n. 259 e della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

1. Parte istituzionale

Ordinamento: variazioni intervenute nel corso dell'anno 1996.

Nella relazione presentata lo scorso anno si evidenziava che, a seguito dell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del compito di provvedere al riordino degli enti prima sottoposti a vigilanza da parte del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo tra i quali l'ETI, la Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto procedere a tale adempimento fin dall'ottobre 1995.

Neppure nel corso dell'anno 1996 ciò si è verificato, almeno per l'ETI; deve constatarsi, però, che al momento in cui si redige la presente relazione il Governo ha avviato un procedimento di riforma presentando un disegno di legge in tal senso, datato 18 marzo 1997.

E' opportuno riepilogare il quadro normativo vigente sia per comprendere gli adempimenti che avrebbero dovuto trovar luogo nel corso del 1996, periodo propriamente ricadente nell'esame della presente relazione, sia per poter tener conto delle evoluzioni successive, benchè in fase di proposta, fino al momento di stesura di questa relazione.

Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 203, recante disposizioni in materia di "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" prevedeva all'art. 3, comma 1 lett. b) che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma stessa si sarebbe dovuto emanare un apposito "regolamento governativo" ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per il riordino dell'ETI.

E' bene ricordare che c'è stato un susseguirsi di eventi politico-amministrativi che hanno determinato una attribuzione e distribuzione diversa

di competenza nella compagine ministeriale: in una prima fase la responsabilità e competenza per la specifica materia dello spettacolo era stata affidata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; ora la stessa competenza è intestata al Ministro per i beni culturali e per lo spettacolo e lo sport.

In questo contesto si è mossa l'attività dell'ETI durante l'anno 1996 e da una parte non può farsi a meno di constatare che il termine di sei mesi previsto dalle norme del 1995 soprarrichiamate lo si è lasciato decorrere senza provvedere, in una situazione di commissariamento dell'Ente prorogata per tre anni consecutivi - oltre quindi ogni limite consentito dalle apposite norme che regolano il regime commissariale - dall'altra non può non riconoscersi che anche il Governo era stato costretto a muoversi in una fase di transizione e di ridisegno politico del settore.

Tornando però all'esegesi della normativa vigente, legge 203 del 1995, dalla quale la Corte non può prescindere, questa dispone che, "in attesa della costituzione di una autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore della legge-quadro riguardante il teatro di prosa" il Governo deve provvedere con apposito regolamento al riordino dell'ETI.

Il Ministro in carica, che peraltro rappresenta quella autorità di governo che la norma del 1995 evocava, essendo egli competente "per i beni culturali e per lo spettacolo e lo sport", ha ritenuto di dare priorità ad un quadro d'insieme del settore dello spettacolo, specificamente quello teatrale, proponendo in sede di governo ed ottenendo l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1997, di un disegno di legge (AC n. 3433) denominato "Disciplina generale dell'attività teatrale". La normativa proposta ha tutte le caratteristiche della "legge-quadro per il teatro di prosa" auspicata dalla normativa del 1995 e con-

tiene anche proposte di riordino dell'ETI; ancora però non soddisfa appieno alle disposizioni della legislazione vigente, avendo rinviato ulteriormente l'adozione del regolamento governativo previsto dalla legge n. 203 del 1995, sempre più lontano dal termine di sei mesi normativamente prescritto.

E' di indubbio valore procedurale l'aver avviato un confronto parlamentare sul quadro completo normativo concernente il teatro di prosa, però la non ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1 lett. b della legge n. 203 del 1995, diventa la causa primaria, se non unica, di un rinnovo ripetuto e continuativo del "commissario straordinario", al fine di garantire la gestione ordinaria dell'Ente.

1.1. Il commissariamento ha avuto inizio con decreto 5 ottobre 1993, previo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e dura ancora, attraverso un sistema di proroghe e rinnovi che comunque imprimono di per sè un senso di precarietà programmatica e gestionale, ormai perdurante da quattro anni al momento della stesura della presente relazione e che si profila senza soluzione ancora per un lungo periodo, ove si persegua l'ipotesi di far approvare preventivamente il disegno di "legge-quadro" del settore, in corso d'esame parlamentare, su cui non si è manifestata una convergenza maggioritaria, tant'è che numerose risultano anche altre proposte parlamentari, pari al numero dei gruppi parlamentari più rappresentativi.

Andrebbe pertanto tenuto ben presente da parte del Governo che l'art. 3 della richiamata legge n. 203, ipotizza espressamente la fattispecie di una situazione di ritardi, come in concreto si sono verificati, e dispone per tale evenienza di emanare un regolamento governativo "in attesa della entrata in vigore della legge quadro".